

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

66/66/66

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE
PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI-QUAR-
TIERE S. ELIA-(Programma d'intervento n.1312-Lotte B)

- Importo al netto del ribasso . . . £.385.160.674,=
- Impresa Vitterio PAMPO - Lecce -
- Repertorio n. 5576

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentesettantadue, addi *dieciotto*
del mese di *Ottobre* in Brindisi e nella Sede dell'Isti-
tute Autonome per le Case popolari della Provincia di
Brindisi - Via G.B. Casimiro n. 27.-

Innanzi a me, Dott. Ing. Antonio LONGO Direttore
Generale f.f. dell'Istituto, predetto, autorizzato con
ordinanza n.17/72 in data 7.9.72 del Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla sti-
pula dei contratti alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesse, ai sensi degli art.151 e 153
del T.U. approvato con R.D.28/4/1938 n.1165 richiamati
in vigore dall'art. 8 della Legge 2/7/1949 n. 468, si
sono personalmente costituiti:

1°) Il Dott. Raffaele FISCHETTO nato a Brindisi il

24 OTT. 1972

Registrato a Brindisi li

al N. 2217 Mod. 1 Vol.

Es. lire *ventizettamilaottocento*

IL DIRETTORE DI 2° Cl.

Pe. Casimiro
Sto. Leggibile



IL DIRETTORE DI 2° CL. (Dott. Antonio Longo)

7/9/1922 ivi domiciliato, nella espressa qualità di
presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popola-
ri della Provincia di Brindisi, in nome e per conto
del quale dichiara di agire;

2°) Il Sig. Vitterio PAMPO, nato in Leverano il 1/11/
1912 e domiciliato in Lecce alla Via Oberdan 96 quale
titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io
Direttore Generale f.f. -Funzionario rogante - sono
certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei
testimoni.-

SI PREMETTE:

A) - Che la GESCAL, con nota Prat.n.BR/1/INT.urg/G
PrE.II/2/2 n.3837/70 del 3 Giugno 1970, ha comunicato
che il Comitato Centrale con delibera n.1548 del 17
febbraio 1970, su indicazione del Comitato Provinciale,
ha disposto di stanziare, per interventi urgenti, la
somma di milioni 3000 per la realizzazione nel Comune
di Brindisi di alloggi da destinare alla generalità
de lavoratori (art.15/1 della Legge 14/2/1963 n. 60);
mentre il Consiglio di Amministrazione di detta Gestio-
ne, nella seduta n. 381 del 24/4/1970, in applicazione di
quanto stabilito dall'art. 23/d della Legge 14/2/1963
n. 60 e dell'art.31/1 del Regolamento di attuazione,
ha deliberato il conferimento dell'incarico di Stazio-

ne Appaltante, per le costruzioni in argomento e per l'importo di milioni 3000;

B) - Che la GESCAL, con la nota pret. II/2 n. 15779/70 del 23/12/1970, ha comunicato di avere approvato il programma d'intervento n. 1312 per costruzioni in Brindisi;

C) - Che allestito il progetto, relativo alla costruzione di Tre palazzine, con 7 elementi di scale, composte di n. 62 alloggi, con n. 378 vani (Lette B) in Brindisi, a cura di un gruppo di progettazione, queste veniva approvate dal Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n. 319 del 21/1/1972 per un ammontare complessivo di L. 439.703.690, - di cui L. 428.909.437, = a base d'asta; autorizzando altresì l'appalto di lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del ministero dei LL.PP.;

D) - Che disposta la licitazione privata per l'appalto della su citata costruzione e fissate l'esperimento al giorno 28/6/1972 ad ore 11, si inviava invito a n. 85 Imprese e Cooperative Edilizie, come d'ua raccomandata in data 7 giugno 1972, n. 4559, che viene legata al presente contratto sotto la lettera A, stabilendosi al 27 giugno 1972 a ore dodici la scadenza



del termine utile per la presentazione delle offerte;

E) - Che esperimenta la detta licitazione privata in data 28/6/1972, i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Vittorio PAMPO da Lecce col ribasso d'asta del 10,00% (lire dieci e centesimi zero per cento), come da verbale autenticato, in data 28/6/1972, registrato a Brindisi il 14/7/1972 al n. 6313 Mod. 2 che viene allegato al presente contratto sotto la lettera B ;

F) - Che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. ;

G) - Che l'Impresa Vittorio PAMPO da Lecce intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 del nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvate con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ed offre un ulteriore ribasso di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento).=

TUTTO CIO'PREMESSO:

Le costituite parti convengono quante segue:

ART. 1 -Tanto la narrativa che precede quante gli atti in essa elencati comprese n; 87 Tavele contenenti i grafici di progette che restano allegati al presente atto sette la lettera D/1 a D/87 tutti controfirmati dal Sig. Vitterio PAMPO da Lecce,s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto,nel quale,ove brevità lo richieda, l'Istituto autonemo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Vitterio PAMPO da Lecce "IMPRESA".=

ART.2 -Il Dott. Raffaele FISCHETTO nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Vitterio PAMPO da Lecce,la quale accetta,l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi - Lotto B - P.I. n.1312- giusto progetto redatto da un gruppo di progettazione ed approvate dal Consiglio di Amministrazione integrate per la gestione speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n. 319 del 21/1/1972 per l'importo complessivo di £. 439.703.690,=(lire quattrocentotrentanovemilionesettecentotremilaseicentenovanta) di cui £.428.909.437,= (lire quattrocentoventottoemilionesettecentotremilaseicentenovanta) di cui

428909437
10.000
857818874
000000000
428909437
43748762574
428909437
43748762574
85.166674
UNIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)
CASA POPOLARI PER LA PROV. DI BRINDISI

vecentenove mila quattrocentotrentasette) a base d'asta che, per effetto del ribasse di £. 10,00% (lire dieci e centesimi zero per cento) e di quelle aggiunte di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £. 10,20% (lire dieci e centesimi venti per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a £. 385.160.674,= (lire trecento settantacinquemilione centosessantamila seicento settantaquattro).=

ART. 3 - In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quante non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063,=

Cel presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quante non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.=

ART. 4 - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli statuti di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone

1'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto. =

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione detto onere compreso nell'alea contrattuale. =

ART. 5 -A garanzia dell'appalto dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa Vitorio PAMPO da Lecce presta la cauzione di £. 19.300.925, = (lire diciannovemilionitrecentomilanevecentoventicinque), mediante atto di fidejussione bancaria del 7/8/1972, fino alla concorrenza di £. 19.300.925, = (lire diciannovemilionitrecentomilanevecentoventicinque), rilasciata dalla Banca Agricola Popolare di Marino e Lecce, che resta allegata al presente atto sotto la lettera E. =

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto. =

ART. 6 -Per quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi-

CAPOPOPOLARI PER LA PROV.
FONZIONARIO ROGANTE
(Antonio Longo)
[Signature]

ghi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. =

ART. 7 - L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariabili, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia. =

ART. 8 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare. =

ART. 9 - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita

dall'art. 48 del Regolamento 23/5/1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione alle stesse apportata dall'art. 1 della Legge 10/12/1953 n. 936. =

ART. 10 - A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione e di risarcimento danni. =

ART. 11 - nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. =

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. =

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana della struttura e dimensione dell'Impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. =

ART. 12 - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto. =

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. =

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

- a) - per la fornitura di materiali;
- b) - per la fornitura anche in opera di manufatti e di impianti idrici, sanitari e simili anche si eseguono a mezzo di Ditte specializzate. =

ART. 13 - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i la-

Veri sene in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. =

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. =

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni. =

ART. 14 - Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune. =

ART. 15 - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione privata ed al presente contratto, per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altre inerente anche l'imposta generale sull'entrata-senza diritto a riva-sa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite ed accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straor-

dinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle leggi 14/9/63 n.60 e 11/10/63, n. 1471. =

ART. 16 -E' altresì a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa -il contributo di L. 1,00‰ (lire una per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi. =

A richiesta io funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. =

Il presente contratto è esente dalla tassa di bolle e di concessione governativa e beneficia della regi-

strazione a tassa fissa a norma dell'art.33 della
Legge 14/2/163 n.60. =

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bolle scritto da persona di mia fiducia per inte-
ro su facciate dodici e righe cinque fino a questo
della tredicesima facciata, oltre alla formalità di
chiusura.

*Firmato: Raffaele Fichetto; Tomaso Vittorio;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante.*

Per copia conforme



[Handwritten signature]